



COMUNE DI TRAMONTI

(Provincia di Salerno)

Ord. n. 21 del 07/04/2020

IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania", del Presidente della Regione Campania;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus";
- il DPCM 11 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus";
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 12 dell'11.03.2020, relativa al divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere;
- l'Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
- le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania.

VISTI E RICHIAMATI:

- il DPCM 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

- il D.L. 19 del 25.03.2020 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'art. 32 della Costituzione Italiana;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 – TUEL.

DATO ATTO CHE:

con propria ordinanza sindacale n. 11 del 17.03.2020, fino al 03.04.2020, è stato stabilito quanto segue:

- di vietare sul territorio comunale qualsiasi attività di vendita ambulante;
- di sospendere tutte le attività edilizie di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo i casi di emergenza ed indifferibilità;
- di sospendere l'accensione dei fuochi all'aperto;

CONSIDERATO che,

- in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali richiamati, occorre adottare, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate a fronteggiare la grave pandemia da Covid-19, ogni ulteriore e più opportuna misura diretta al predetto scopo;

- si ritiene, pertanto, necessario reiterare quanto disposto con la propria ordinanza su richiamata;

VISTA, altresì, l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03.04.2020;

ORDINA

La proroga della validità dell'ordinanza sindacale n. 11 del 17.03.2020, fino al 13/04/2020

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa:

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura di Salerno;
- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;
- al Comando Polizia Locale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- ai componenti del C.O.C.;
- al Responsabile del settore tecnico;

AVVERTE

Gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

F.to - Domenico Amatruda -